

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 50/A -----

Concessione demaniale n. **D/M/02/2012** del **29.02.2012**-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale migliorativa di beni del demanio lacuale dello Stato del Lago Maggiore nel Comune di Dormelletto alla ditta **CANTIERE NAUTICO SANTA LUCIA S.R.L.**, tipologia di concessione: **AREA A TERRA OCCUPATA CON IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE, SPECCHIO D'ACQUA ED EDIFICIO.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- vista la domanda di sanatoria mod. S9 presentata al Comune di Dormelletto da:-----

CANTIERE NAUTICO SANTA LUCIA S.r.l., con sede in Dormelletto (NO) via Pisa 3 (c.f. P.IVA 01995650031), registrata al protocollo generale in data 31.05.2005 con il numero 6033, intesa a mantenere l'occupazione di alcune aree demaniali meglio identificate al foglio 10, mappali 237-244-245-247-260 per complessivi mq.10.721 circa, di cui 2.092,21 mq. di edifici; 5.167,66 mq. di aree occupati con impianti di difficile rimozione e 3.461,70 mq. di area in acqua;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-----
- vista la L.R. n.2/2008 e s.m.i.;-----
- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese";-----
- vista la deliberazione n. 5 del 26.04.2010 della Conferenza degli Amministratori della Gestione associata demanio basso Lago Maggiore, con la quale sono stati approvati i criteri di stima per la determinazione dei canoni/indennizzi per l'utilizzo di edifici o parte di essi;-----
- vista determinazione n. 04/2012 del 20.02.2012 di questa Gestione Associata con la quale si è disposto il rilascio di concessione demaniale migliorativa in sanatoria in favore del Cantiere Nautico Santa Lucia S.r.l., in quanto a seguito di evento meteorologico straordinario avvenuto nel marzo 2009 il concessionario ha dovuto eseguire interventi edilizi di completo rifacimento del manto di copertura sostenendo una spesa complessiva documentata pari ad € 145.386,00 IVA esclusa;-----
- atteso che la summenzionata determinazione prevede il versamento degli arretrati dovuti, comprensivi del canone 2010 per un importo complessivo di

€ 73.574,04, in n. 4 rate semestrali anticipate di cui la prima rata di € 18.393,50 versata in data 22 febbraio u.s., nonché lo scomputo dell'importo dei lavori eseguiti dal concessionario pari ad € 145.386,00 oltre ai costi sostenuti per l'apertura di un credito bancario al fine di sostenere l'investimento da rideterminare in via definitiva al momento del saldo del rimborso del capitale e quantificabile in via presunta nel 4% annuo, dai canoni dovuti con decorrenza dall'1.01.2012;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n.6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n.2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

Sig. Botti Giovanni, nato a Ferrara il 2.07.1963 (c.f. BTT GNN 63L02 D548I), in qualità di Legale Rappresentante del **CANTIERE NAUTICO SANTA LUCIA S.r.l.**, con sede in Dormelletto (NO) Via Pisa 3 (c.f. P.IVA

01995650031), di occupare le aree demaniali censite al N.C.T. del comune di Dormelletto al **Foglio 10, mappali 237-244-245-247-260** per complessivi **mq. 10.721,00** circa, di cui 2.092,21 mq. di edifici; 5.167,66 mq. di aree occupati con impianti di difficile rimozione e 3.461,70 mq. di area in acqua (aree meglio identificate nelle allegate planimetrie), al di fuori delle zone portuali, per i seguenti periodi:-----

dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-----

dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-

dal 01/01/2010 al 31/12/2036 (ai sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2036**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in **€ 26.569,39** e' stato parzialmente versato dal concessionario in data 22.02.2012, così come previsto nella determinazione n. 04/12 del 20.02.2012; I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite tesoreria e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi dei concessionari, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Si da atto che, con decorrenza 1.01.2012, i canoni di concessione dovuti saranno scomputati dall'importo dei lavori eseguiti dal Concessionario, e riconosciuti come migliorativi del bene demaniale, per gli importi in premessa indicati ed oggetto della determinazione n. 04/2012 del 20.02.2012.-----

Art. 3 - Si dà atto del pagamento della somma stabilita come cauzione di € 7.648,42 effettuato dal concessionario in favore della Regione Piemonte, come da richiesta della stessa in data 29.12.2008 prot. n. 13178/12.04.-----

La "garanzia" così prestata sarà restituita, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – Le aree oggetto della presente concessione risultano già occupate dal concessionario.-----

Art. 5 - Il concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. Il Concessionario si obbliga ad effettuare l'accatastamento dell'immobile

insistente sull'area demaniale oggetto di concessione entro il 31.12.2012;-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume

gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assumono tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del concessionario.-----

Art. 13 - I concessionari si impegnano a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve

ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.208 n.2 ed al Regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesà lì, 29.02.2012

Il Responsabile

dell'Ufficio Associato

f.to Geom. MELONE Renato

Il sottoscritto Botti Giovanni (c.f. BTT GNN 63L02 D548I), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità' del concessionario), 10 (responsabilità' giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....h,.....

.....